



**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA,
TRASPORTO E CONFERIMENTO AD IMPIANTI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI
PERICOLOSI E NON PERICOLOSI DERIVANTI DA ATTIVITÀ SANITARIE DELLE
AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 5**

**ALLEGATO 4
CAPITOLATO TECNICO**

Indice

1	PREMESSA	2
2	DEFINIZIONI	3
3	DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	5
4	TIPOLOGIA DI RIFIUTI, QUANTITÀ E ANALISI	6
5	ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO	7
6	FORNITURA CONTENITORI – SACCHI.....	9
7	SISTEMA DI PESATURA	18
8	RILEVAZIONE DELLA RADIOATTIVITÀ	20
9	AEREE DI DEPOSITO E CISTERNE	21
10	RITIRO DEI RIFIUTI- FREQUENZA.....	23
11	OPERAZIONI DI TRASPORTO	24
12	SMALTIMENTO, RECUPERO, DESTINAZIONE FINALE	25
13	REGISTRAZIONI (FIR, REGISTRO, MUD).....	27
14	SISTEMA INFORMATIVO	28
15	PERSONALE DEL FORNITORE	30
16	NORME SULLA SICUREZZA DEL LAVORO, SULLA PREVENZIONE DEI RISCHI E SULLA FORMAZIONE DEL PERSONALE.....	31
17	DIRITTO DI SCIOPERO	32
18	REFERENTE DEL FORNITORE	32
19	FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLE AZIENDE SANITARIE	32
20	REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO	33

1 PREMESSA

Il presente Capitolato Tecnico disciplina il servizio di raccolta, trasporto e conferimento ad impianti di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi derivanti dalle attività di prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione e ricerca, prodotti dalle seguenti Aziende Sanitarie:

Azienda Ospedaliera Universitaria di Bologna
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
Istituto Ortopedico Rizzoli - Bologna e Bagheria
Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola
Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A.
Azienda Ospedaliera di Modena
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Ospedale di Sassuolo S.p.A.
Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara
Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara
Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna
Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (I.R.S.T.)
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
Azienda Ospedaliera di Parma
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma
Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza

È escluso dal presente appalto il servizio di movimentazione interna dai punti di produzione alle aree di deposito temporaneo (isola ecologica, deposito temporaneo)

Sono esclusi dal servizio di cui alla presente gara i rifiuti urbani già soggetti a smaltimento da parte del Gestore del Servizio Pubblico di raccolta, i rifiuti radioattivi disciplinati dal D.Lgs. n. 101/2020 le sostanze stupefacenti di cui al DPR n. 309/1990 e s.m.i. e le parti anatomiche riconoscibili.

Lo svolgimento del servizio oggetto del presente Capitolato Tecnico deve essere assicurato dal Fornitore in conformità al contenuto delle norme legislative, regolamentari e tecniche vigenti in materia, anche in caso di modifiche o integrazioni intervenute dopo la stipula della Convenzione e dei relativi Ordinativi di Fornitura.

2 DEFINIZIONI

Ove non diversamente specificato, la terminologia adottata nel presente documento si riferisce a quella contenuta nella normativa di riferimento. Si ritiene utile, in aggiunta, definire i seguenti termini:

Aree ad alto rischio: le aree sanitarie “critiche” per l’esecuzione di procedure chirurgiche e invasive e/o per la presenza di pazienti gravemente immunocompromessi, quali, ad esempio, blocchi operatori/sale operatorie decentrate, ambulatori chirurgici (ove viene eseguita attività di chirurgia ambulatoriale), punto nascita-blocco parto, sale di emodinamica, sale di endoscopia, aree di degenza di terapia intensiva, terapia sub-intensiva, centro trapiantati, centro di sterilizzazione, ecc.

Aree di deposito: aree appositamente individuate, nei luoghi di produzione, per il raggruppamento dei rifiuti prodotti, effettuato prima del loro trasporto esterno a cura del trasportatore (isola ecologica, deposito temporaneo)

Aziende: le Aziende Sanitarie presso le quali il Fornitore si impegna a prestare i servizi richiesti.

Attrezzature: quanto necessario allo svolgimento del servizio nelle modalità di cui al presente capitolato e secondo l’offerta tecnica del Fornitore compreso contenitori di grandi dimensioni presenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo) nell’Allegato 9.

Bonifica: l’insieme degli interventi atti ad eliminare le sostanze contaminanti operata su luoghi e/o contenitori/attrezzature.

Contaminazione: presenza su un oggetto o in una matrice ambientale di un agente, ossia di una sostanza chimica, biologica, fisica che ha effetti sugli organismi e può avere effetti sulla salute umana.

Contenitore monouso: contenitore per rifiuti che viene fornito nuovo all’Azienda Sanitaria e può essere utilizzato una sola volta. Distrutto unitamente al rifiuto.

Contenitore riutilizzabile: contenitore per rifiuti che deve essere svuotato dai rifiuti stessi, sottoposto a un trattamento (bonifica) che ne consenta il riutilizzo in condizioni igieniche sicure per le attività oggetto del presente Capitolato; riutilizzato per un numero massimo di cicli previsto dalla propria scheda tecnica.

Contenitore rigenerato: contenitore (riutilizzabile) per rifiuti che, al termine del suo ciclo di vita, viene sottoposto successivamente al trattamento di svuotamento e bonifica ad un trattamento di triturazione e di ricostituzione delle proprietà e delle caratteristiche originali, generando un nuovo contenitore, secondo le normative esistenti.

Deposito temporaneo: aree appositamente individuate, nei luoghi di produzione, per il raggruppamento dei rifiuti prodotti, effettuato prima del loro trasporto esterno a cura del trasportatore.

Destinazione finale: impianto di smaltimento o recupero in cui sono effettuate le operazioni di smaltimento previste dall’Allegato B alla Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. o di recupero

previste dall'Allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.. Ai fini del presente Capitolato non sono considerati "Destinazione finale" gli impianti in cui sono svolte le operazioni D13, D14, D15, R12, R13. Pertanto anche, per i rifiuti sottoposti a dette operazioni, per Destinazione finale, deve intendersi l'impianto a cui sono successivamente destinati per essere sottoposti alle operazioni da D1 a D12 (smaltimento) o da R1 a R11 (recupero).

E.E.R.: elenco europeo dei rifiuti

Fornitore: l'Impresa, il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o il Consorzio o la Rete di Imprese risultata/o aggiudicataria/o.

Luogo di produzione: tutte le Unità Locali delle strutture Sanitarie e delle altre articolazioni aziendali in cui si producono i rifiuti.

Punto di produzione: i singoli locali in cui si producono i rifiuti.

Referente dell'Azienda Sanitaria: Responsabile dell'esecuzione del contratto individuato dall'Azienda o soggetto delegato, che ha la responsabilità di vigilare e sorvegliare sulla corretta gestione del contratto.

Referente del Fornitore: Responsabile dell'esecuzione del contratto individuato dal Fornitore con il compito di tenere i rapporti con una o più Aziende aderenti alla Convenzione.

Sanificazione: rimozione meccanica da superfici ed oggetti dello sporco visibile aderente, del sangue, delle sostanze proteiche effettuata con l'uso di detergenti, che ha l'effetto di rimuovere i microrganismi e abbassare notevolmente la carica microbica. Deve essere sempre seguita da risciacquo e dalla sanizzazione.

Sanizzazione: procedimento chimico e/o fisico che si propone di abbassare a livello di sicurezza la carica microbica dei microrganismi patogeni presenti su superfici ed oggetti inanimati. Deve essere sistematicamente preceduta dalla sanificazione.

Trasporto esterno: fase di gestione dei rifiuti che consiste nella pesatura e movimentazione degli stessi dai depositi temporanei agli impianti di recupero e smaltimento, comprese le operazioni di carico e scarico dei mezzi di trasporto utilizzati e la compilazione del formulario di accompagnamento e degli ulteriori documenti di trasporto richiesti dalla normativa.

Ordinativo di Fornitura (OdF): documento che regola i rapporti tra il Fornitore e l'Azienda Sanitaria contraente in ordine ai servizi richiesti,

Piano dettagliato degli interventi (PDI): Il documento che il Fornitore è tenuto a predisporre comprendente la pianificazione e i dettagli dei servizi richiesti. Tale documento è soggetto all'approvazione da parte delle singole Aziende Sanitarie.

Sistema informativo: quanto offerto dal Fornitore per permettere all'Azienda Sanitaria un controllo sul servizio, una ricerca di dati/informazioni una gestione informatizzata delle attività oggetto dell'appalto, come specificato nel paragrafo 14

3 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio descritto nel presente Capitolato Tecnico deve essere svolto dal Fornitore con organizzazione di personale, materiali, attrezzature/contenitori, mezzi e quant'altro necessario al corretto espletamento del servizio e gestione a proprio rischio, ai sensi dell'art. 1655 c.c., nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, comunitarie, nazionali, regionali e successive modifiche e integrazioni nonché nel rispetto delle disposizioni stabilite dalle Aziende Sanitarie contraenti. In particolare, si richiede **la massima collaborazione con le Aziende Sanitarie per gli adempimenti previsti dal DM 04/04/2023 n. 59 (RENTRI) e successivi regolamenti attuativi.**

Il Fornitore dovrà quindi provvedere in modo esemplificativo e non esaustivo alle seguenti attività:

- **esecuzione di analisi merceologiche**, chimiche e fisiche finalizzate alla corretta gestione e caratterizzazione del rifiuto (classificazione del rifiuto, identificazione delle categorie di pericolo, trattamento, trasporto, smaltimento/recupero, ecc.), come indicato nel paragrafo 4 e compilazione delle relative schede ADR.
- **fornitura di contenitori, attrezzature e imballaggi per il trasporto**, nelle quantità necessarie al regolare svolgimento del servizio, nel rispetto delle caratteristiche tecniche indicate nel paragrafo 6 e 9 del presente Capitolato atte a garantire il regolare svolgimento del servizio, comprese le attrezzature eventualmente necessarie per le aree di deposito temporaneo e la movimentazione dei rifiuti stessi (container, carrelli, ecc);
- **interventi di bonifica periodica**: bonifica di contenitori riutilizzabili, automezzi, carrelli, attrezzature specifiche utilizzate per il servizio e delle aree di deposito temporaneo;
- **interventi di bonifica in emergenza**: in caso di dispersione o versamento accidentale di rifiuti nelle pertinenze delle Aziende durante le operazioni di movimentazione, carico e trasporto, nonché messa in sicurezza dell'area interessata, secondo procedure validate dalle Aziende contraenti;
- **interventi di manutenzione** necessarie a mantenere efficiente e in buono stato tutte le attrezzature fornite ed utilizzate per il corretto svolgimento del servizio (es. sistemi di pesatura, attrezzature per la rivelazione della radioattività, attrezzature per l'allestimento di isole ecologiche, deposito temporaneo..);

- **pesatura dei rifiuti**, prima del trasporto, come specificato nel paragrafo 7;
- **rilevazione della radioattività**, prima del trasporto, come specificato nel paragrafo 8;
- **organizzazione** e adeguamento delle aree di deposito come specificato nel paragrafo 9;
- **caricamento sui mezzi di trasporto e trasporto esterno** con mezzi idonei e personale formato ed autorizzato, come specificato nel paragrafo 11, nel rispetto delle norme sul trasporto delle merci pericolose su strada ove applicabili;
- **conferimento ad impianti autorizzati alle operazioni di smaltimento/recupero**, in relazione alla specifica natura dei rifiuti;
- **compilazione e consegna dei formulari** e di eventuale altra documentazione (documento di trasporto, istruzioni scritte, etc.) ove richiesta, come specificato nel paragrafo 13, anche in riferimento all'applicazione del **DM 04/04/2023 n. 59 (RENTRI)** e successivi regolamenti attuativi;
- **fornitura** dei registri cartacei di carico e scarico rifiuti;
- **trasmissione** delle informazioni necessarie alla compilazione del Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) anche in formato elettronico compatibile con il formato per la trasmissione telematica del MUD;
- **supporto tecnico e giuridico**: il Fornitore deve garantire il proprio supporto tecnico e giuridico garantendo la disponibilità di persone particolarmente esperte per assistere le Aziende Sanitarie nell'esecuzione del contratto, anche nell'ambito delle attività di informazione, formazione e addestramento del personale sanitario; e altresì nel supporto di nuove normative che vengano emanate.
- **gestione informatizzata del servizio** mediante la fornitura di un sistema informativo via web come descritto nell'apposito paragrafo 14.

4 TIPOLOGIA DI RIFIUTI, QUANTITÀ E ANALISI

Una stima annua dei rifiuti prodotti dalle Aziende Sanitarie è indicata nell'Allegato 9 "Dettaglio della Fornitura", in cui è riportato l'elenco dei rifiuti prodotti dalle Aziende Sanitarie nel normale ciclo produttivo. In esso sono indicati: il codice E.E.R., lo stato fisico del rifiuto, la produzione annua in chilogrammi, la frequenza del ritiro, l'eventuale presenza di sistemi di raccolta dei rifiuti (es. cisterne, campane di vetro, roll container, ecc.).

Le informazioni contenute nell'Allegato di cui sopra hanno carattere indicativo; le modalità di svolgimento del servizio devono essere concordate con le singole Aziende Sanitarie al momento della definizione del Piano Dettagliato degli Interventi, di cui al paragrafo 5.

In fase di avvio del servizio il Fornitore deve effettuare le analisi merceologiche, chimiche e fisiche, finalizzate alla corretta gestione del rifiuto (classificazione del rifiuto, identificazione delle categorie di pericolo, trattamento, trasporto, smaltimento/recupero, ecc.) richieste dalla singola Azienda Sanitaria.

Il Fornitore deve servirsi di laboratori d'analisi pubblici o privati o enti esterni specializzati, accreditati. I certificati di analisi in originale o in copia conforme devono essere consegnati alle Aziende mediante il loro caricamento nel sistema informativo offerto in sede di gara.

Tale attività è compresa nel costo dell'appalto. Il Fornitore si impegna a ripetere, successivamente al primo anno di contratto, con cadenza almeno annuale (almeno 1 volta/anno) le suddette analisi.

I risultati delle analisi dovranno essere disponibili sul sistema informativo, di cui al paragrafo 14 entro il mese successivo dall'esecuzione.

La mancata esecuzione delle analisi merceologiche, chimiche e fisiche, finalizzate alla corretta gestione dei rifiuti comporta l'applicazione delle penali di cui allo Schema di Convenzione.

5 ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

Ai fini dell'attivazione del servizio, le singole Aziende Sanitarie inviano al Fornitore una Richiesta Preliminare di Fornitura contenente una sintetica descrizione dei luoghi di produzione dei rifiuti, dei depositi temporanei, l'ubicazione degli stessi, le informazioni sui rischi specifici e tutte le altre informazioni funzionali al servizio richiesto.

Il Fornitore, entro **7 giorni solari** dalla data di ricezione della Richiesta Preliminare di Fornitura, ha l'obbligo di concordare con l'Azienda Sanitaria interessata la data del sopralluogo che dovrà comunque avvenire entro **20 giorni solari** dalla data di richiesta.

Entro **30 giorni solari** dal sopralluogo, pena l'applicazione delle penali, il Fornitore deve fornire all'Azienda interessata un PDI coerente con quanto presentato in sede di presentazione dell'Offerta Tecnica.

Tale documento deve comprendere almeno le seguenti informazioni:

- luoghi di produzione interessati delle Aziende Sanitarie;
- tipologia e n. di contenitori (al fine di stabilire il fabbisogno dei contenitori) per i diversi punti di produzione e/o luogo di produzione in riferimento alla tipologia di rifiuto gestito;
- numero e tipologia delle attrezzature, dotazioni ecc. delle aree di deposito;
- Aree di deposito dati in gestione al Fornitore dall'Azienda Sanitaria e di cui lo stesso è responsabile dell'organizzazione, della gestione e della manutenzione;

- tempistica di realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria delle aree di deposito temporaneo e di fornitura delle attrezzature atte a garantire il regolare svolgimento del servizio;
- frequenza delle attività: orari e/o fasce orarie, luoghi, in particolare consegna dei contenitori puliti, ritiro dei rifiuti e trasporto dei medesimi (che potranno essere diverse da quelle individuate nell'allegato 9 ed adattate alle nuove esigenze dell'Azienda contraente),
- calendario e modalità di riqualificazione/ottimizzazione e allestimento delle aree di deposito per l'esecuzione del servizio, secondo quanto stabilito dal presente capitolato ed offerto in sede di gara dal Fornitore;
- calendario della manutenzione ordinaria e della pulizia e sanificazione delle attrezzature offerte e delle aree di deposito temporaneo sulla base di quanto dichiarato nell'offerta tecnica;
- ammontare totale del servizio richiesto, ottenuto a partire dai prezzi indicati in offerta e dalle quantità e tipologie di rifiuto oggetto del servizio;
- individuazione dei rifiuti oggetto dell'appalto (codice E.E.R. ed eventuali quantità stimate);
- individuazione degli impianti di destinazione dei rifiuti e tipologia dell'impianto di smaltimento/recupero);
- pianificazione delle iniziative finalizzate al contenimento della produzione e alla separazione dei rifiuti speciali pericolosi a rischio infettivo;
- pianificazione degli interventi di formazione all'uso del sistema informativo web based;
- indicazioni e recapiti dei referenti individuati dal Fornitore per la gestione del servizio;
- indicazioni e recapiti dei referenti individuati dal Fornitore per la gestione del servizio;
- tutto quanto ritenuto necessario indicare dall'Azienda Sanitaria utile a monitorare e precisare le varie fasi del servizio;

L'Azienda Sanitaria, una volta ricevuto il Piano Dettagliato degli Interventi, può:

1. accettarlo e quindi procedere all'emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
2. inviare le proprie deduzioni. Il Fornitore, in tal caso, deve riformulare un nuovo Piano recependo la richiesta di modifiche e inviarlo, modificato, entro i successivi **10 giorni solari**, pena l'applicazione delle penali.

6 FORNITURA CONTENITORI – SACCHI

Per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, il Fornitore provvede alla fornitura dei contenitori necessari all'espletamento del servizio.

Caratteristiche dei contenitori

I contenitori devono avere almeno le seguenti caratteristiche:

- essere consegnati integri, puliti, asciutti, privi di contaminazioni e residui ed esenti da cattivi odori;
- essere etichettati e/o serigrafati, a cura del Fornitore, secondo quanto indicato dalla normativa vigente, riportando il codice E.E.R., la descrizione del rifiuto, la categoria di pericolo (devono recare, quindi i pittogrammi specifici previsti dalle norme)
- avere la possibilità di riportare, sul medesimo contenitore, la data di chiusura, il nome del luogo produttore del rifiuto (reparto, ambulatorio) e altra descrizione aggiuntiva;
- possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti che sono destinati a contenere e alle successive fasi di trasporto e stoccaggio;
- essere contrassegnati da codice cromatico, da concordare con le singole Aziende, in maniera tale che la tipologia di rifiuto contenuto sia facilmente riconoscibile;
- essere facilmente stoccabili e possibilmente impilabili;
- essere imballati in modo tale da garantirne la corretta conservazione: per le aree ad alto rischio tutte le componenti dell'imballaggio devono essere confezionate in unità contenenti non più di 10 pezzi al fine di preservarne l'integrità ed evitarne la contaminazione;
- essere provvisti di sistemi di presa resistenti agevoli all'impugnatura che non interferiscano con il normale uso del contenitore, almeno per i contenitori di volume maggiore di 7 litri;
- possedere una forma che ne garantisca la massima stabilità durante l'utilizzo e trasporto;
- possedere una chiusura finale di facile attuazione, senza l'impiego di attrezzi; la chiusura deve essere tale da impedire la fuoriuscita del contenuto durante l'utilizzo e il trasporto;
- essere costruiti con materiale compatibile con l'incenerimento, non contenere né metalli pesanti, né plastiche clorurate.
- non contenere lattice ("latex free") né altre sostanze sensibilizzanti/allergizzanti;

Fornitura di sacchi

Il Fornitore, sempre per tutta la durata della convenzione e degli OdF dovrà effettuare anche la fornitura di sacchi.

I sacchi, privi di lacci termosaldati, devono essere corredati di apposite fascette di chiusura. Le fascette devono essere di lunghezza e resistenza adeguata a consentire una facile chiusura definitiva ed irreversibile, per evitare spargimenti accidentali del contenuto; tali fascette devono essere fornite in numero superiore ai sacchi.

I sacchi forniti, inoltre, devono:

- essere impermeabili e di colore facilmente identificabile
- essere in polietilene a bassa densità o altro materiale idoneo all'uso e all'incenerimento, nonché fabbricati senza l'utilizzo di plastiche clorurate e senza lattice.
- essere di spessore adeguato e resistenti, in modo tale da non comprometterne la tenuta, specialmente in caso di presenza di rifiuti liquidi.
- avere dimensioni tali da garantire che, una volta inseriti all'interno del contenitore risulti ben agganciato al bordo del contenitore medesimo, in modo da garantire la chiusura del sacco in completa sicurezza.

Il Fornitore si rende disponibile a fornire una quantità aggiuntiva di sacchi destinati ad essere inseriti nei contenitori esterni, nella misura del 10% in più rispetto al fabbisogno complessivo dei contenitori necessari per l'espletamento del servizio.

Consegna dei contenitori

Il Fornitore deve provvedere a consegnare i contenitori, nelle tipologie e nei quantitativi necessari al corretto svolgimento del servizio nelle zone individuate dal Referente dell'Azienda Sanitaria.

Dove richiesto dalle singole Aziende Sanitarie il Fornitore dovrà provvedere, per le aree ad alto rischio infettivo, a fornire la tipologia di contenitore (tra quelli proposti nell'offerta tecnica) ritenuta più idonea dall'Azienda per la specifica area.

La fornitura dei contenitori deve essere sistematica, costante, prevedere una scorta adeguata, concordata con il Referente dell'Azienda Sanitaria e periodicamente reintegrata in autonomia dal Fornitore al fine di garantire che siano sempre presenti il numero stabilito comprensivo della scorta. L'approvvigionamento deve avvenire con tempi e modalità tali da assicurare il fabbisogno di ciascun luogo di produzione ma, contemporaneamente, non creare eccessivi accumuli di materiale presso le Aziende, anche al fine di garantire il rispetto della normativa sulla prevenzione degli incendi. Il numero dei contenitori dovrà essere stabilito ad avvio appalto nel Piano Dettagliato di Intervento.

Nel caso in cui si verificasse un aumento straordinario del fabbisogno di contenitori che comporti la necessità di approvvigionamento imprevisto, deve essere garantita la loro fornitura **entro 24 ore lavorative dalla richiesta**.

Tipologia

Per gli imballaggi destinati al trasporto dei rifiuti classificati come merce pericolosa ai sensi della normativa ADR, il Fornitore deve mettere a disposizione dell'Azienda Sanitaria, preventivamente alla fornitura degli imballaggi medesimi, il rapporto di prova previsto dalla normativa ADR;

Per i rifiuti speciali pericolosi a rischio infettivo (E.E.R. 18 01 03* – 18 02 02*) la tipologia di contenitore sarà quello dichiarato ed offerto dal fornitore nella sua offerta tecnica (monouso/riutilizzabile).

Se offerti contenitori riutilizzabili questi devono essere bonificati dopo ogni ciclo di utilizzo; le modalità in cui saranno eseguite le operazioni di sanificazione e sanitizzazione e rigenerazione dei contenitori riutilizzabili saranno quelle indicate dal Fornitore in offerta tecnica.

Le schede tecniche e di sicurezza delle sostanze e miscele impiegate per la sanificazione saranno caricate dal fornitore sul sistema informativo nella cartella repository.

Il Fornitore dovrà, inoltre, rendere disponibile sul sistema informativo di cui al par. 14 la documentazione attestante l'avvenuta sanificazione e sanitizzazione e rigenerazione dei contenitori riutilizzabili.

Mensilmente dovrà essere fornita all'Azienda Sanitaria, tramite il sistema informativo, anche una sintesi dei risultati dei controlli condotti per verificare l'idoneità del processo.

Qualora in sede di esecuzione del servizio il Fornitore intenda proporre l'utilizzo di diversi/nuovi contenitori, dovrà preventivamente concordare tale innovazione con l'Azienda Sanitaria contraente nonché consegnare le relative schede tecniche e la relativa campionatura. Le schede tecniche potranno essere messe a disposizione delle Aziende Sanitarie sul sistema informativo offerto.

In caso di consegna di contenitori difformi da quelli proposti in Offerta Tecnica senza la preventiva autorizzazione da parte dell'Azienda Sanitaria ovvero in caso di consegna di contenitori con imballaggi difettosi, mancanti o carenti delle prescrizioni, ovvero difettosi e/o visibilmente sporchi e/o usurati, il Fornitore è tenuto a provvedere alla loro immediata sostituzione, fatta salva l'applicazione delle penali.

La tabella di seguito riportata le tipologie e le caratteristiche dei contenitori da fornire, in relazione al codice E.E.R. dei rifiuti a cui sono destinati. Le caratteristiche riportate in tabella sono aggiuntive rispetto ai requisiti generali riportati all'inizio del presente paragrafo.

Resta inteso che la tipologia di contenitore sarà stabilita ad avvio appalto in accordo con l'Azienda Sanitaria contraente e riportato nel PDI in relazione anche a tutti i E.E.R. previsti nell'offerta economica e che comunque saranno gestiti durante l'appalto per ogni Azienda contraente.

Codice E.E.R.	TIPOLOGIA DI CONTENITORE
<p>06 04 04* Rifiuti contenenti mercurio 18 01 10* Rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Per i termometri a mercurio: Contenitori rigidi a bocca larga, di capacità indicativa pari a 1 litro; ▪ Per gli sfigmomanometri: Contenitori rigidi a bocca larga, di capacità indicativa pari a 30 litri, ▪ Per i rifiuti di amalgama Contenitori rigidi, a bocca larga, di capacità indicativa pari a litri 0,2 e 0,5
<p>08 03 18 Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Contenitori rigidi: contenitori rigidi esterni di capacità indicativa 40 e 60 litri, per contenere il sacco, che una volta riempito, potrà essere sfilato e conferito nel deposito temporaneo; ▪ Sacco in plastica: dimensioni adeguate al contenitore rigido esterno.
<p>06 01 02* Acido cloridrico 06 01 04* Acido fosforico e fosforoso 06 02 04* Idrossido di sodio e di potassio 09 01 01* Soluzione di sviluppo e attivanti a base acquosa 08 01 11* Pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose. 08 01 12 Scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose 08 03 12* Adesivi e sigillanti di scarto, contenenti 08 04 09* Solventi organici o altre sostanze pericolose</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Per rifiuti liquidi: Contenitori rigidi (es. taniche) in materiale compatibile con la composizione e la pericolosità del rifiuto, di varia volumetria (indicativamente 5 e 10 litri), stabili, con apertura adeguata. Devono essere corredati di accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento (es. sistemi di connessione con le apparecchiature produttrici del rifiuto) e conformi, ove richiesto, alle normative sul trasporto delle merci pericolose (ADR). ▪ Cisterne:

Codice E.E.R.	TIPOLOGIA DI CONTENITORE
<p>09 01 04* Soluzioni fissative 13 02 05* Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati 13 02 08* Altri olii per motori, ingranaggi e lubrificazione 13 07 03* Altri carburanti (comprese le miscele) 13 08 02* Altre emulsioni 16 01 14* Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose 16 03 03* Rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose 16 03 05* Rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose 16 07 08* Rifiuti contenenti olio 16 10 01* Soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose 18 01 06* Sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose 18 01 07 Sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06* 19 09 04 Carbone attivo esaurito</p>	<p>in materiale compatibile con la composizione e pericolosità del rifiuto, indicativamente da 500 e 1.000 litri.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Altre attrezzature: vasche di contenimento (controvasche) di volume adeguato, per eventuali fuoriuscite di liquidi dai contenitori di cui sopra (nei luoghi di produzione e nei depositi temporanei). ▪ Per rifiuti solidi: Contenitori rigidi in materiale compatibile con la composizione e la pericolosità del rifiuto, di varia volumetria (indicativamente 40, 60 litri). <p>Si richiede, inoltre, senza oneri economici aggiuntivi, la fornitura di materiale inerte riempitivo da imballaggio.</p>
<p>09 01 07 Carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento <u>(Derivanti da attività di scarto e non da gestione archivi massivi)</u> 09 01 08 Carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento <u>(Derivanti da attività di scarto e non da gestione archivi massivi)</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Contenitori rigidi di capacità indicativa di 40 litri.
<p>15 01 01 Imballaggi in carta e cartone 15 01 02 Imballaggi in plastica 15 01 03 Imballaggi in legno 15 01 04 Imballaggi metallici 15 01 07 Imballaggi in vetro 17 02 03 Plastica 17 04 03 Piombo</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sacchi in plastica: di diverso colore da inserire nei contenitori rigidi di seguito specificati. ▪ Contenitori carrellati: di capacità indicativa di 120 e 240 litri. ▪ Contenitori rigidi:

Codice E.E.R.	TIPOLOGIA DI CONTENITORE
<p>17 04 05 Zinco 17 04 11 Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 1 17 06 03* Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose 17 09 04 Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 20 01 01 Carta e cartone 20 01 25 Oli e grassi commestibili 20 01 34 Batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33 20 01 38 Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 20 01 39 Plastica 20 01 40 Metallo 20 03 07 Rifiuti ingombranti</p>	<p>di colore diverso e di capacità indicativa di 30 e 60 litri. Per grandi quantità dovranno essere forniti (con misura a scelta del Fornitore tra 8 e 30 mc), big bag ovvero campane per gli imballaggi in vetro (con misura a scelta del Fornitore fino a 3.200 litri).</p>
<p>15 01 10* Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze 15 02 02* Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose 15 02 03 Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Contenitori: di capacità indicativa di 1 mc (tipo big bag, cassa pallet, ecc.), movimentabili con un transpallet. ▪ Contenitori carrellati : di capacità indicativa di 120 e 240 litri. ▪ Sacchi in plastica: di capacità indicativa di 60 e 100 litri, di colore facilmente identificabile da impiegare presso i punti di produzione.

Codice E.E.R.	TIPOLOGIA DI CONTENITORE
<p>12 01 02 <i>Polveri e particolato di materiali ferrosi</i></p> <p>16 01 03 <i>Pneumatici fuori uso</i></p> <p>16 02 11* <i>Apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC</i></p> <p>16 02 12* <i>Apparecchiature fuori uso contenenti amianto in fibre libere</i></p> <p>16 02 13* <i>Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (2) diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12</i></p> <p>16 02 14 <i>Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13</i></p> <p>16 05 04* <i>gas in contenitori a pressione (compresi gli halon) contenenti sostanza pericolose</i></p> <p>16 05 07* <i>sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose</i></p> <p>16 02 16 <i>Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15</i></p> <p>19 09 05 <i>Resine a scambio ionico saturate o esaurite</i></p> <p>20 01 36 <i>Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35</i></p>	<p>▪ Piccole quantità: Contenitori rigidi, proposti nei seguenti formati: capacità indicativa pari a litri 40 e 60.</p> <p>▪ Grandi quantità: Caricamento diretto su automezzo, anche con l'utilizzo di pallet, cassoni, bancali/cassa pallet o altra tipologia di attrezzatura offerta dal Fornitore in sede di gara</p>
<p>16 05 06* <i>Sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio</i></p>	<p>▪ Contenitori rigidi: proposti nei seguenti formati: capacità indicativa pari a litri 30 e 60.</p>
<p>16 06 <i>Batterie ed accumulatori</i></p> <p>16 01 07 <i>Filtri dell'olio</i></p> <p>20 01 33* <i>Batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01*, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie</i></p>	<p>▪ Contenitori rigidi: capacità indicativa di</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 40 e 60 litri per le batterie alcaline e ricaricabili; ○ 1 e 5 litri a bocca larga, e 30 litri a tubo per i punti di produzione;

Codice E.E.R.	TIPOLOGIA DI CONTENITORE
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 1 metro cubo, per gli accumulatori al piombo, resistenti agli acidi. Della stessa dimensione i contenitori rigidi per i filtri, resistenti agli oli.
<p>18 01 03* - 18 02 02* Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Contenitori esterni: rigidi omologati per il trasporto delle merci pericolose, di colore facilmente identificabile, proposti in diversi formati, con capacità indicative pari a 40 e 60 litri. ▪ Sacchi in plastica: forniti in numero superiore a quello dei contenitori rigidi esterni. Il bordo del sacco, una volta posizionato fino a toccare il fondo del contenitore esterno, deve fuoriuscire all'esterno di almeno 15 cm per assicurare la chiusura in sicurezza. ▪ Contenitori rigidi monouso per rifiuti taglienti e pungenti: di colore facilmente identificabile, imperforabili, resistenti agli urti. Le dimensioni e le forme dei contenitori devono essere idonei per applicazioni diversificate, ad esempio: <ul style="list-style-type: none"> ○ devono essere previsti contenitori di varie forme e volumetrie, indicativamente litri 0,6; 3; 6; 12 e comunque compatibili con i carrelli per l'assistenza ai pazienti nei reparti; ○ "da tasca" e "da zaino" per assistenza extra ospedaliera o intra ospedaliera in emergenza; ○ contenitori per smaltimento aghi lunghi e cannule, vetrerie da laboratorio; ○ contenitori da utilizzare sotto cappa, per microbiologia. <p>L'apertura del contenitore deve consentire di disconnettere la parte pungente dal resto del presidio, ma anche di inserire agevolmente i dispositivi sanitari non deconnessi, senza contaminare l'esterno del contenitore stesso; deve inoltre essere dotato di chiusura temporanea per impedire la fuoriuscita del materiale una volta</p>

Codice E.E.R.	TIPOLOGIA DI CONTENITORE
	<p>immesso nel contenitore. La chiusura finale deve risultare ermetica. I contenitori devono essere certificati B.S. 7320 1990 (Standard Britannici per contenitori di oggetti pungenti) o, in alternativa, garantire condizioni di sicurezza equivalenti per gli operatori sanitari (resistenza alla caduta, al taglio e alla perforazione). Il possesso di tali requisiti deve essere attestato da un certificato in lingua italiana emesso dal laboratorio accreditato che ha effettuato le prove.</p> <p>Se offerti verranno utilizzati contenitori riutilizzabili.</p>
<p>18 01 08* Medicinali citotossici e citostatici</p>	<p>▪ Contenitori rigidi omologati al trasporto delle merci pericolose, di colore facilmente identificabile, proposti in diversi formati, con capacità indicative pari a litri 40 e 60. È vietato qualsiasi riutilizzo del contenitore, fatta salva l'eventuale procedura di rigenerazione.</p> <p>▪ Contenitori rigidi monouso per rifiuti taglienti e pungenti: per la preparazione di farmaci, di colore facilmente identificabile, imperforabili, resistenti agli urti, di dimensione indicativa compresa tra i 4 e i 10 litri, o comunque di dimensioni compatibile all'utilizzo all'interno delle cappe di lavorazione dei farmaci di cui sopra. La chiusura finale deve risultare ermetica. Tali contenitori devono essere certificati B.S. 7320 1990 (Standard Britannici per contenitori di oggetti pungenti) o in alternativa, garantire condizioni di sicurezza equivalenti per gli operatori sanitari (resistenza alla caduta, al taglio e alla perforazione). Il possesso di tali requisiti deve essere attestato da un certificato in lingua italiana emesso dal laboratorio accreditato che ha effettuato le prove.</p>

Codice E.E.R.	TIPOLOGIA DI CONTENITORE
<p>18 01 09 Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08</p> <p>18 02 08 Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07</p>	<p>▪ Sacchi in plastica: di dimensione indicativa di 20 litri, da impiegare presso i punti di produzione.</p> <p>▪ Contenitori rigidi: di capacità indicativa da 10, 40, 60 litri, dotati di sacco interno in caso di impiego di contenitori in cartone e polipropilene alveolare.</p> <p>Si richiede, inoltre, senza oneri economici aggiuntivi, la fornitura di materiale inerte riempitivo da imballaggio</p>
<p>19 08 14 Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13</p>	<p>Contenitori rigidi di varie volumetrie</p>
<p>20 01 21* Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio</p>	<p>Contenitori rigidi di varia volumetria.</p>

7 SISTEMA DI PESATURA

Il Fornitore si deve dotare di un adeguato sistema di pesatura dei rifiuti presso ciascuna struttura sanitaria, la cui fornitura, manutenzione (sia ordinaria che straordinaria) ed utilizzo è a proprio carico, affinché, prima del trasporto, sia disponibile il dato del peso dei rifiuti trasportati.

Le soluzioni adottate per la pesatura dei rifiuti sono quelle di cui all'offerta tecnica del Fornitore.

Per assicurare che i risultati delle misurazioni siano validi, si richiede che i sistemi di pesatura siano:

- tarati o verificati prima del loro utilizzo e ad intervalli regolari, secondo quanto previsto dal D.M.93 del 21/04/2017. In alternativa a quanto previsto dal D.M. citato, la taratura e la verifica possono essere eseguiti da laboratori o enti esterni specializzati, accreditati, ovvero dal costruttore dello strumento, a fronte di campioni riferibili a campioni internazionali o nazionali, per verificarne il buon funzionamento. La taratura o verifica deve essere documentata da un rapporto di prova conservato nel sistema informativo di cui al paragrafo 14. Si considera adeguato uno strumento per il quale l'errore da associare alle misure sia inferiore al 5%;
- regolati ogni volta che sia necessario;
- identificati da un codice che permetta di risalire allo stato di taratura;
- protetti da regolazioni sbagliate che compromettano i risultati delle misure;
- utilizzati e conservati prevenendo danneggiamenti o deterioramenti.

Nel caso in cui si rilevi che tali sistemi non siano idonei, il Fornitore ne deve impedire l'utilizzo e provvedere alla loro immediata sostituzione.

Il sistema di pesatura può essere differenziato in relazione alla quantità di rifiuti da prelevare ed alla situazione esistente nelle diverse strutture sanitarie: ad esempio, per le sedi aziendali in cui non è possibile il posizionamento di una bilancia, il sistema di pesatura deve essere posto sull'automezzo utilizzato per il trasporto dei rifiuti; esso deve in ogni caso soddisfare i seguenti requisiti:

- essere utilizzato dal personale che effettua le operazioni di caricamento dei mezzi e trasporto dei rifiuti. Durante l'esecuzione del servizio, l'Azienda Sanitaria si riserva di effettuare controlli a campione, in contraddittorio, sulle operazioni di caricamento dei mezzi e pesatura;
- produrre in automatico, al termine della pesatura e prima dell'effettuazione del trasporto, una registrazione cartacea (scontrino) che deve essere allegata alla prima copia del formulario di identificazione. Lo scontrino deve riportare almeno le seguenti informazioni:
 - peso lordo (peso del cassone e contenitori pieni);
 - tara (peso del cassone e contenitori vuoti);
 - peso netto (peso del carico prelevato);
 - data e orario dell'operazione;

Sul formulario, prima del trasporto, devono essere riportate le seguenti informazioni:

- il peso dei contenitori pieni;
- il peso del solo rifiuto;
- numero di contenitori o imballaggi per tipo di cassone/contenitore scarrabile;
- numero del cassone (se si utilizza un cassone/container);

Per tali fini, all'atto dell'avvio del servizio, deve essere verificato in contraddittorio il peso di ciascun tipo di contenitore. Tale operazione deve essere ripetuta ogni qualvolta sia concordata una modifica/sostituzione del tipo di contenitore; le Aziende si riservano altresì di eseguire ulteriori controlli a campione. Il peso di ciascun tipo di contenitore deve essere riportato sul sistema informativo ed eventualmente aggiornato.

Per i rifiuti liquidi raccolti in cisterna, in alternativa alla pesatura in uscita dall'Azienda Sanitaria, è ammessa la misura della quantità prelevata mediante l'impiego di apposito conta-litri, fermo restando l'obbligo di verificare il peso a destino.

Laddove siano presenti sistemi di pesatura di proprietà dell'Azienda, il Fornitore potrà utilizzarli ai fini del servizio oggetto del contratto, rimanendo in ogni caso a suo carico gli interventi di taratura, verifica, regolazione sopra riportati.

8 RILEVAZIONE DELLA RADIOATTIVITÀ

Il Fornitore si deve dotare presso ciascuna struttura ospedaliera, o comunque presso le strutture che in relazione alla produzione dei rifiuti presentino tale rischio, di un adeguato sistema atto a verificare il **livello di radioattività del rifiuto E.E.R. 18 01 03* ed E.E.R. 18 01 08*** (la cui fornitura, manutenzione ed utilizzo per tutto il periodo di validità della Convenzione e dei relativi Ordinativi di Fornitura è a proprio carico) affinché prima del trasporto sia esclusa la presenza di eventuali rifiuti radioattivi.

Il sistema di misura della radioattività deve essere sottoposto a taratura e verifica di buon funzionamento a cura e spese del Fornitore, analogamente a quanto richiesto per i sistemi di pesatura sopra richiamati. L'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di eseguire verifiche di buon funzionamento del sistema in contraddittorio, avvalendosi del proprio Esperto Qualificato.

Le soluzioni proposte devono prevedere la rilevazione della radioattività del singolo contenitore e devono consentire di individuare preferibilmente il singolo contenitore contaminato da materiale radioattivo. Il Fornitore deve rilasciare una registrazione dell'avvenuto controllo e del risultato nel campo Note di ogni formulario emesso.

Se viene rilevata una radioattività superiore al più restrittivo fra il limite di legge e i limiti di accettabilità stabiliti presso gli impianti di smaltimento o recupero, il Fornitore deve:

- individuare i singoli contenitori il cui livello di radioattività supera tale limite;
- separare i contenitori radioattivi dagli altri, apporre sugli stessi le etichette concordate con l'Azienda Sanitaria e depositarli in sicurezza nel luogo indicato dall'Esperto Qualificato dell'Azienda;
- dare immediata comunicazione di quanto sopra al Referente dell'Azienda secondo quanto previsto dalle procedure Aziendali.

Nel caso in cui la non conformità di cui al presente paragrafo sia rilevata presso l'impianto di destinazione del rifiuto, la gestione della medesima e i relativi oneri (ivi comprese le eventuali spese legali) sono a totale carico del Fornitore; tali non conformità dovranno essere segnalate all'Azienda Sanitaria tramite il sistema informativo.

Le soluzioni tecniche adottate dal Fornitore per la verifica del livello di radioattività di cui al presente paragrafo sono quelle indicate dallo stesso in sede di Offerta Tecnica.

9 AEREE DI DEPOSITO E CISTERNE

Nell'Allegato 9 sono riportate le aree di deposito temporaneo dei rifiuti, per ogni struttura sanitaria unitamente a specifiche note.

Il Fornitore deve provvedere all'organizzazione, all'allestimento delle aeree di deposito (isola ecologica, deposito temporaneo), alla fornitura delle attrezzature necessarie alla gestione delle aree, dei contenitori di grandi dimensioni (es: Big bag, cisterne, campane, compattatori, scarrabili, containers, cargopallet, vasche..) sulla base di quanto offerto per l'allestimento delle aree di deposito di ogni Azienda Sanitaria nella propria offerta tecnica, redatta in modo coerente e adeguata con l'attuale dotazione di cui all'Allegato 9, col sopralluogo effettuato e tenuto conto della normativa vigente.

Il Fornitore deve provvedere, altresì, alla riqualificazione/ottimizzazione degli spazi dedicati al servizio, alla manutenzione dei locali e delle aree di deposito per l'esecuzione del servizio nel rispetto di quanto previsto dal presente capitolato e nelle modalità di cui alla propria offerta tecnica.

Tenuto conto della normativa vigente e delle indicazioni contenute nella Deliberazione della Giunta Regionale 27 luglio 2009 n. 1155 "Approvazione delle Linee guida regionali per la gestione dei rifiuti e degli scarichi idrici prodotti nelle Aziende Sanitarie dell'Emilia-Romagna", il Fornitore deve:

- consegnare e collocare le attrezzature ed i contenitori anche di grandi dimensioni, nei luoghi concordati con le Aziende Sanitarie al momento della definizione del Piano Dettagliato degli Interventi;
- adottare le misure necessarie ad impedire l'accesso alle aeree di deposito (isola ecologica - deposito temporaneo) alle persone non autorizzate e a tal fine apporre la necessaria cartellonistica;
- applicare soluzioni idonee a proteggere gli operatori e i rifiuti dagli agenti atmosferici (ad es. container chiusi, tettoie, ecc.) e ad impedire inquinamenti ambientali (ad es. percolazione);
- provvedere alla riqualificazione/ottimizzazione degli spazi, alla manutenzione delle aree per l'esecuzione del servizio e garantire un adeguato allestimento degli stessi,
- prevedere soluzioni idonee a garantire la periodica pulizia e sanificazione delle attrezzature installate e degli spazi adibiti a deposito temporaneo/isola ecologica;
- garantire la separazione dei rifiuti per tipologie omogenee ai sensi di legge, con adeguata cartellonistica;

- dotare le aree di deposito di kit di emergenza composti da materiali assorbenti come descritti dal Fornitore nella propria offerta tecnica.

Tutte le soluzioni che verranno impiegate dal Fornitore devono essere obbligatoriamente compatibili con le caratteristiche logistiche e con gli impianti delle singole strutture sanitarie (es. idrico, elettrico, fognario, ecc.), senza che da ciò vengano determinati ulteriori oneri a carico delle Aziende stesse.

Le Aziende Sanitarie mettono a disposizione le aree e le utenze necessarie all'esecuzione del contratto; il Fornitore si impegna al corretto impiego di dette aree e al loro mantenimento.

Cisterne

Rispetto ai luoghi in cui è prevista la presenza di cisterne, queste ultime devono essere in materiale idoneo e devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti da contenere.

Le cisterne devono essere dotate di un bacino di contenimento di capacità pari all'intero volume delle cisterne stesse. Qualora in uno stesso insediamento vi siano più cisterne che raccolgono la medesima categoria di rifiuto, può essere realizzato un bacino di contenimento comune, di capacità non inferiore alla terza parte di quella complessiva delle cisterne stesse. In ogni caso, il bacino deve essere di capacità almeno pari a quella della cisterna più grande. Le cisterne contenenti rifiuti liquidi devono essere provviste di opportuni dispositivi anti-traboccamento pertanto deve:

- essere prevista una tubazione di troppo pieno, il cui scarico deve essere convogliato in modo tale da non costituire pericolo per gli addetti e per l'ambiente.
- devono essere dotate di un dispositivo che permetta la verifica del quantitativo di liquido contenuto (ad es. misuratore e spie di livello) e segnalazione acustica e visiva di troppo pieno, nonché di perdite per rottura.

Inoltre, le cisterne devono essere dotate di sistemi di prelievo in sicurezza dei rifiuti liquidi contenuti secondo normativa vigente.

Allestimento

Il Fornitore deve provvedere all'allestimento delle aree sopra descritte entro 60 giorni dalla data di approvazione del Piano Dettagliato degli Interventi. Eventuali ritardi danno luogo all'applicazione delle penali di cui alla Convenzione.

Al fine di garantire la continuità del servizio, al termine del contratto le attrezzature ed i contenitori forniti dal Fornitore potranno essere rimossi solo dopo l'autorizzazione del Referente dell'Azienda Sanitaria e comunque non prima dei 30 giorni dalla richiesta. La rimozione delle attrezzature e contenitori e il ripristino dell'area sono obbligatorie e interamente a carico del Fornitore. Saranno rimosse le attrezzature che il fornitore ha indicato in sede di offerta tra quelle proposte per l'allestimento delle aree di deposito. Si precisa che le installazioni fisse (tettoie, recinzioni, cisterne) non dovranno essere rimosse, salvo diversa indicazione dell'Azienda Sanitaria.

Il Fornitore uscente dovrà comunque, collaborare con il subentrante al fine di non creare situazioni di criticità all'Azienda Sanitaria e garantire continuità al servizio. Le modalità di dismissione del servizio potranno essere riportate nel Piano Dettagliato degli Interventi.

Si precisa che:

- Nel caso in cui i container, le cisterne e le ulteriori attrezzature fornite per le aree di deposito, a seguito di utilizzo, non dovessero essere più funzionali al servizio, (obsolete, mal funzionanti...) il Fornitore deve provvedere senza alcun onere aggiuntivo per le Aziende Sanitarie alla loro immediata sostituzione. Tale sostituzione dovrà avvenire sia per le attrezzature di proprietà del Fornitore che per le attrezzature di proprietà dell'Azienda in questo ultimo caso l'eventuale onere di smaltimento dell'attrezzatura sarà a carico dell'Azienda Contraente.
- Nel caso in cui i container, le cisterne e le ulteriori attrezzature non siano ritenute più funzionali, per la loro capienza, all'esigenza dell'Azienda Sanitaria tali da comportare una cattiva gestione del deposito temporaneo del rifiuto il Fornitore deve proporre in tempi stretti un'adeguata soluzione, che sarà approvata dall'Azienda Sanitaria, per il regolare espletamento del servizio (es: sostituzione cisterna con capacità maggiore, ecc), senza alcun onere aggiuntivo per le Aziende.

10 RITIRO DEI RIFIUTI- FREQUENZA

Nell'Allegato 9 si riporta, ove disponibile, una stima delle quantità annue prodotta di rifiuti per codice E.E.R. e della frequenza minima di allontanamento dei rifiuti da ciascun luogo di produzione. Tali frequenze, sviluppate sulla base delle esigenze logistiche e di capacità di stoccaggio delle singole Aziende Sanitarie, devono essere riviste e concordate con le stesse Aziende al momento della definizione del Piano Dettagliato degli Interventi.

Il servizio deve essere assicurato anche nel caso in cui la giornata prevista cada in occasione di una festività (es. Capodanno, Feste Patronali), salvo diversa indicazione dell'Azienda Sanitaria.

In corso di esecuzione del contratto, l'Azienda Sanitaria potrà comunicare al Fornitore eventuali modifiche delle frequenze e degli orari dei ritiri resesi necessarie a seguito di riorganizzazioni di attività e servizi sanitari (es. ristrutturazioni, apertura di nuove sedi, ampliamento di strutture, chiusure di strutture..); tali modifiche devono essere tempestivamente recepite dal Fornitore senza oneri aggiuntivi per l'Azienda.

Il Fornitore assicura altresì il ritiro dei rifiuti prodotti da eventi impreveduti e/o accidentali (es. rottura di una cisterna) nel tempo più breve tecnicamente possibile, in ogni caso entro 12 ore dal ricevimento di una comunicazione con e-mail o a mezzo PEC da parte del Referente dell'Azienda Sanitaria, o comunicazione attraverso il sistema informativo offerto.

Il Fornitore è tenuto, in ogni caso, ad effettuare i ritiri con frequenza tale da garantire il rispetto dei termini di legge per il deposito temporaneo.

11 OPERAZIONI DI TRASPORTO

Il servizio comprende il caricamento dei rifiuti sugli automezzi ed il relativo trasporto presso gli impianti di smaltimento o recupero. Le zone di sosta degli automezzi e i percorsi interni alle strutture devono essere concordate con l'Azienda Sanitaria.

Per i rifiuti liquidi raccolti in cisterna, le operazioni di prelievo degli stessi devono essere eseguite concordando preventivamente con l'Azienda Sanitaria data e ora di svolgimento del servizio.

Presso i luoghi di produzione, sono vietate la miscelazione di categorie diverse di rifiuti e le operazioni di travaso dalle taniche.

All'inizio e al termine delle operazioni di carico dei rifiuti dalle cisterne il personale del Fornitore controlla visivamente lo stato di conservazione degli impianti di raccolta e delle attrezzature per il travaso (es. cisterne, bacini di contenimento, raccordi, tubazioni), segnalando qualsiasi anomalia riscontrata al Referente dell'Azienda Sanitaria, fornendo eventuale supporto per la risoluzione di tali non conformità, anche in urgenza (es. perdita da una cisterna).

In caso di presenza di liquidi nel bacino di contenimento, il Fornitore deve tempestivamente prelevarli con adeguati sistemi e mettere in atto tutte le operazioni necessarie ad evitare dispersioni di rifiuti nell'ambiente.

Si precisa che, sullo stesso automezzo, non possono essere trasportati contemporaneamente contenitori pieni con rifiuti e contenitori vuoti puliti, a meno che la contaminazione dei contenitori puliti non sia evitata ricorrendo ad accorgimenti tecnici conformi a quanto previsto dalla normativa A.D.R. per il trasporto di queste tipologie di merci.

I contenitori sono chiusi e correttamente confezionati ed etichettati a cura delle Aziende Sanitarie; gli operatori del Fornitore non sono autorizzati a ritirare contenitori non idonei, ma sono invece tenuti a segnalare tempestivamente la presenza al Referente dell'Azienda Sanitaria.

Il caricamento dei contenitori sugli automezzi deve essere effettuato in modo da evitarne lo schiacciamento, la deformazione e la fuoriuscita di rifiuti.

Qualora durante le operazioni di carico insorgano situazioni di emergenza (versamenti accidentali, ecc), il Fornitore deve avvisare immediatamente il Referente dell'Azienda Sanitaria e intervenire a propria cura e spese, con proprie attrezzature e specifici prodotti e dispositivi di contenimento (es. materiali assorbenti), nonché con personale addestrato, al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza, rimuovere e smaltire i rifiuti nonché provvedere alla bonifica e alla pulizia dell'area interessata.

Il trasporto deve essere effettuato con mezzi e personale autorizzati, la cui adeguatezza alla normativa vigente deve essere documentata dal Fornitore in fase di avvio appalto inserendo la relativa documentazione sul sistema informativo con l'impegno di provvedere al suo aggiornamento. I mezzi utilizzati devono essere idonei alle tipologie e ai quantitativi dei rifiuti trasportati, come dichiarato in sede di gara.

Il trasporto dei rifiuti pericolosi a rischio infettivo agli impianti di smaltimento o recupero deve concludersi possibilmente entro il giorno del ritiro dal luogo di produzione e, in ogni caso, nel più breve tempo tecnicamente possibile. Tempi e modi di svolgimento delle operazioni saranno quelle di cui all'offerta tecnica del Fornitore.

Il Fornitore deve avvalersi di proprio Consulente ADR per la sicurezza del trasporto di merci pericolose, di cui all'art. 11 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 35. Il nominativo di tale Consulente deve essere comunicato all'Azienda Sanitaria ad avvio appalto ed inserito nell'sistema informativo unitamente alla documentazione attestante la sua idoneità allo svolgimento dell'incarico. In caso di modifica del Consulente ADR il Fornitore deve comunicarlo nel minor tempo possibile all'Azienda Sanitaria e aggiornarlo nel sistema informativo.

12 SMALTIMENTO, RECUPERO, DESTINAZIONE FINALE

I rifiuti devono essere trasportati presso gli impianti di smaltimento o recupero, di proprietà e/o convenzionati con il Fornitore, dei quali deve essere fornita autorizzazione all'esercizio, che dovrà essere, se del caso, aggiornata nel corso della durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura. L'autorizzazione all'esercizio e gli eventuali aggiornamenti devono figurare sul sistema

informativo messo a disposizione delle singole Aziende e comunque presentati ogni qualvolta le Aziende Contraenti ne facciano richiesta.

Il Fornitore deve garantire la puntualità del servizio anche in caso di chiusura e/o temporanea fermata dell'impianto di smaltimento o recupero, provvedendo a trasportare i rifiuti presso altro impianto regolarmente autorizzato, previa comunicazione e invio della documentazione al Referente dell'Azienda Sanitaria anche mediante il sistema informativo.

Qualora il Fornitore proponga che i rifiuti pericolosi a solo rischio infettivo siano sottoposti a sterilizzazione in un impianto autorizzato in regime ordinario, di sua proprietà o convenzionato, come previsto dall'art. 7 comma 1 del DPR 254/2003, deve fornire in sede di stipula del contratto le informazioni sulla destinazione finale del rifiuto sterilizzato. Non sono accettate proposte che prevedano la sterilizzazione dei rifiuti pericolosi a solo rischio infettivo in impianti autorizzati in regime semplificato ai sensi dell'art. 7 comma 2 del DPR 254/2003.

Per i rifiuti sottoposti a sterilizzazione, si richiede, inoltre, senza ulteriori oneri a carico delle Aziende sanitarie, di verificare l'assenza di pericolosità del rifiuto effettuando apposite analisi sul rifiuto sterilizzato, con cadenza almeno mensile. Tale periodicità dovrà essere aumentata in caso di esito non conforme e potrà essere ridotta fino alla metà in caso di almeno tre esiti conformi consecutivi. Il Fornitore deve servirsi di laboratori analisi pubblici o privati o enti esterni specializzati, accreditati ACCREDIA. I certificati di analisi in originale o in copia conforme devono essere consegnati alle Aziende Sanitarie tramite la collocazione sul sistema informativo.

Per i rifiuti speciali pericolosi a rischio infettivo, dovrà garantire nel corso del servizio almeno 2 impianti di destinazione finale la cui capacità recettiva sia commisurata alla produzione dei rifiuti prevista in gara. Il fornitore è tenuto a comunicare all'Azienda contraente, ad avvio appalto:

- le operazioni di smaltimento o recupero di cui all'Allegato B e C alla parte quarta del D.Lgs. n.152/2006 (es. D10, R13) a cui è destinato il rifiuto, specificando, nel caso di recupero, se si tratta di recupero di materia o di energia;
- nel caso in cui i rifiuti in uscita dalle strutture sanitarie siano destinati a impianti di stoccaggio o di sterilizzazione, la descrizione delle eventuali misure che attestino l'avvio dei rifiuti agli ulteriori impianti di trattamento e l'avvenuto smaltimento/recupero degli stessi negli impianti che effettuano le operazioni da D1 a D12 e da R1 a R11 e garantiscano la rintracciabilità dei rifiuti.

Tali informazioni se richieste dall'Azienda saranno inserite sul sistema informativo.

13 REGISTRAZIONI (FIR, REGISTRO, MUD)

Il ritiro dei rifiuti deve essere accompagnato dal Formulario di identificazione conforme al D.M. 145/98 e s.m.i., la cui fornitura, vidimazione e compilazione è a carico del Fornitore. I dati relativi alla corretta identificazione del rifiuto (Codice C.E.R., descrizione, descrizione aggiuntiva ed eventuali classi di pericolo) sono indicati dalle Aziende Sanitarie.

Il Formulario debitamente compilato deve essere consegnato ai soggetti individuati dal Referente dell'Azienda e delegati alla firma del documento, presso ogni luogo di produzione.

Le copie (1° e 4°) dei Formulari debitamente compilate devono essere consegnate ai soggetti individuati dal Referente dell'Azienda Sanitaria. La prima copia (originale) deve essere consegnata prima del trasporto; la quarta copia nel più breve tempo possibile e comunque entro i tempi previsti dalla normativa vigente.

La mancata trasmissione della 4° copia, firmata e timbrata dal soggetto destinatario, entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, comporta l'applicazione delle penali così come indicato nello Schema di Convenzione.

Il Fornitore si impegna inoltre a trasmettere, almeno due mesi prima della scadenza di legge e senza alcun onere per l'Azienda Sanitaria, i dati necessari alla compilazione del Modello Unico di Dichiarazione (M.U.D.), per ciascun tipo di rifiuto per il quale ha effettuato il servizio. I dati devono essere trasmessi su supporto informatico e devono comprendere le seguenti informazioni:

- codice E.E.R.;
- chilogrammi;
- luogo di produzione;
- data e numero di formulario di identificazione rifiuto;
- trasportatore e smaltitore.

Il Fornitore si impegna a supportare le Aziende Sanitarie in tutte le attività di verifica e controllo inerenti i dati sopra riportati e deve provvedere, altresì, all'inoltro telematico dei M.U.D. se delegato a tale attività dal legale rappresentante dell'Azienda Sanitaria contraente, senza nessun onere aggiuntivo per le Aziende Sanitarie. Ove richiesto specificatamente dall'Azienda Sanitaria, il Fornitore si impegna ad anticipare le quote contributive dovute dalle Aziende Sanitarie, previa delega effettuata dalle stesse; le spese anticipate dal Fornitore saranno rimborsate da parte dell'Azienda Sanitaria. Il Fornitore si impegna, altresì, a fornire a proprie spese i registri di carico/scarico necessari alle Aziende

Il Fornitore si impegna ad applicare le disposizioni normative vigenti relative al Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, nel rispetto delle modalità organizzative e delle procedure stabilite da ciascuna Azienda Sanitaria.

Resta inteso che il Fornitore sarà obbligato a adeguarsi alle modalità previste dal DM 04/04/'23 n. 59 relativamente all'emissione e compilazione del formulario.

14 SISTEMA INFORMATIVO

Il Fornitore deve implementare un Sistema Informativo a supporto delle attività di gestione della Convenzione e degli Ordinativi di fornitura, accessibile per tutta la durata dei contratti. Il Sistema Informativo dovrà essere web based, ossia consultabile e utilizzabile attraverso i più comuni browser e non prevedere nessuna installazione di software e manutenzione dei PC in uso alle Amministrazioni Contraenti.

Il Sistema dovrà prevedere:

- tipi di profilazione differenti che consentano ai diversi operatori di accedere in base al proprio livello di autorizzazione (ad es. utilizzatori, supervisor); ad avvio appalto verranno comunicati al Fornitore gli utenti dell'Azienda autorizzati ad accedere al sistema informativo;
- possibilità, per le Aziende, di visionare le informazioni relative al servizio erogato a favore delle stesse al fine di un costante controllo e monitoraggio sulla gestione del servizio oltre che l'extrapolazione di informazioni e dati.
- extrapolazione di reportistica di dettaglio e di sintesi, inclusi eventuali indicatori di performance, con selezione libera degli intervalli;
- gestione delle richieste, ad esempio per attivare il servizio di ritiro rifiuto a chiamata, effettuare richieste di contenitori e/o effettuare segnalazioni di non conformità (es. cisterne che perdono liquidi, non corrispondenza della calendarizzazione per il ritiro rifiuti), effettuare richieste di intervento e/o di assistenza.

Tutte le informazioni contenute all'interno del Sistema stesso sono di proprietà delle Amministrazioni Contraenti che ne affidano la gestione al Fornitore; pertanto, alla scadenza degli Ordinativi di fornitura il Fornitore sarà obbligato a riconsegnare tutte le banche dati costituite e le relative elaborazioni. In ogni caso, tutti i dati dei quali il Fornitore venga a conoscenza nel corso di esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura dovranno essere trattati ed utilizzati esclusivamente ai fini degli

adempimenti contrattuali, con espressa esclusione di qualsiasi diverso uso (informativo, commerciale, pubblicitario, etc.) e dovranno essere distrutti e/o cancellati in via definitiva (ivi incluse copie di sicurezza o back-up) al termine della Convenzione medesima e degli Ordinativi di fornitura. Sono a completo carico del Fornitore tutti gli oneri necessari per l'attivazione ed il funzionamento del Sistema Informativo. Tale sistema dovrà restituire in formato Excel almeno i seguenti dati, oltre a quelli eventualmente offerti come migliorativi in sede di gara dal Fornitore:

- rendicontazione dei kg di rifiuti gestiti (peso al lordo e peso al netto) e dei corrispettivi pagati, suddivisi per codici E.E.R., luogo produzione e Azienda sanitaria;
- rendicontazione della tipologia e quantità dei contenitori consegnati (compresi i sacchi, laddove richiesti) utilizzati per la raccolta e il trasporto dei rifiuti, suddivisi per Azienda sanitaria, per luogo di produzione e per tipologia di rifiuto;
- rendicontazione mensile dei Kg gestiti per Centro di Costo per il codice E.E.R. 18 01 03*;
- la tracciabilità e la frequenza di tutte le attività oggetto del servizio quali: analisi merceologiche, chimiche e fisiche effettuate, finalizzate alla corretta gestione del rifiuto;
- per ogni codice E.E.R. dettagli relativi al singolo trasporto quali: pesatura dei rifiuti, numero contenitori per tipologia, esiti della rilevazione della radioattività, altri dati contenuti nel FIR e/o nel registro quali: destinatario, operazione di recupero/smaltimento, trasportatore, peso alla partenza, peso a destino, mezzo impiegato, km percorsi, etc.);
- eventuali interventi di emergenza attivati;

Sono a completo carico del Fornitore tutti gli oneri necessari per l'attivazione ed il funzionamento del sistema informativo e la sua manutenzione e aggiornamento, compresi gli adeguamenti che si renderanno necessari per l'attivazione del RENTRI.

Inoltre, il Fornitore dovrà mettere a disposizione delle Aziende Sanitarie contraenti **un repository**, (cartella documentale) accessibile via web, che contenga almeno la seguente documentazione oltre quanto richiesto nei singoli paragrafi:

- procedure di sanitizzazione dei contenitori e calendarizzazione delle operazioni di sanificazione;
- procedure di sanitizzazione delle attrezzature e mezzi di trasporto utilizzati per l'appalto;
- schede tecniche dei contenitori utilizzati per le diverse tipologia di rifiuto;
- autorizzazioni, certificazioni, referti delle analisi effettuate;
- elenco degli impianti di smaltimento e/o recupero

- elenco delle attrezzature utilizzate per l'esecuzione del servizio, e tutta la documentazione attestante gli interventi di manutenzione sia preventiva che incidentale, nonché le relative tarature; schede tecniche e di sicurezza;
- eventuale altra documentazione e reportistica su richiesta e in accordo con le Aziende Sanitarie contraenti.

Inoltre se richiesto dall'Azienda Sanitaria il Fornitore dovrà riportare per i diversi codici E.E.R. le seguenti informazioni:

- le operazioni di smaltimento o recupero di cui all'Allegato B e C alla parte quarta del D.Lgs. n.152/2006 (es. D10, R13) a cui è destinato il rifiuto, specificando, nel caso di recupero, se si tratta di recupero di materia o di energia;
- nel caso in cui i rifiuti in uscita dalle strutture sanitarie siano destinati a impianti di stoccaggio o di sterilizzazione, la descrizione delle eventuali misure che attestino l'avvio dei rifiuti agli ulteriori impianti di trattamento e l'avvenuto smaltimento/recupero degli stessi negli impianti che effettuano le operazioni da D1 a D12 e da R1 a R11 e garantiscano la rintracciabilità dei rifiuti.

Il Fornitore, qualora abbia dichiarato in sede di offerta la disponibilità ad effettuare, una valutazione dell'impatto ambientale del servizio erogato (LCA) e/o una valutazione della carbon footprint del servizio erogato dovrà provvedere a caricare lo studio sul sistema informatico ed aggiornarlo annualmente.

Ulteriori funzionalità aggiuntive del sistema saranno quelle offerte dal Fornitore in gara unitamente a tutte le reportistiche che è possibile generare.

Il Fornitore deve effettuare un corso di addestramento a favore degli utenti autorizzati dall'Azienda Sanitaria al fine di far conoscere tutte le funzionalità del sistema informativo offerto dallo stesso in sede di gara. Il Fornitore deve inoltre garantire, un'assistenza, anche da remoto agli utenti autorizzati per l'intera durata degli ordinativi di fornitura.

15 PERSONALE DEL FORNITORE

Il Fornitore deve fornire adeguate garanzie sulla conoscenza e sul rispetto da parte del personale dei requisiti di esecuzione del servizio specificati nel presente Capitolato e delle norme d'igiene e di sicurezza del lavoro da applicarsi durante l'esecuzione del servizio, impiegando personale

appositamente formato, continuamente aggiornato ed in numero sufficiente, ai fini di una corretta e puntuale esecuzione del servizio.

Inoltre, il Fornitore deve assicurarsi che il proprio personale:

- indossi divisa idonea, differenziata da quelle del personale delle Aziende Sanitarie o da altri operatori del Fornitore adibiti ad altre mansioni;
- sia munito di cartellino di riconoscimento con fotografia e qualifica, come previsto dalla normativa vigente, e di un documento di identità personale;
- segnali al Referente dell’Azienda Sanitaria le anomalie rilevate durante lo svolgimento del servizio.

Il personale del Fornitore deve tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza ed agire in ogni occasione con la diligenza professionale specifica. Nello svolgimento del servizio, il personale del Fornitore deve evitare di recare intralcio o disturbo al normale andamento dell’attività delle Aziende Sanitarie.

Le Aziende Sanitarie hanno facoltà di richiedere al Fornitore la rimozione dei lavoratori che, a proprio motivato giudizio, contravvengano a suddetti doveri di diligenza professionale (clausola di gradimento). Detta procedura deve in ogni caso svolgersi nel rispetto delle norme stabilite dalla Legge n. 300/1970 e da quelle previste dai rispettivi contratti collettivi di lavoro.

Il personale e gli automezzi impiegati per il trasporto devono essere in regola con la normativa vigente, sollevando le Aziende Sanitarie da ogni responsabilità sia per danni derivanti dalla loro inosservanza e sia per danni arrecati o subiti durante il servizio.

Il Fornitore è comunque responsabile del comportamento dei suoi dipendenti e delle eventuali loro inosservanze alle norme del presente Capitolato e alle istruzioni/norme di comportamento previste all’interno delle singole Aziende Sanitarie.

16 NORME SULLA SICUREZZA DEL LAVORO, SULLA PREVENZIONE DEI RISCHI E SULLA FORMAZIONE DEL PERSONALE

Il Fornitore provvede all’applicazione dei disposti del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in relazione all’attività oggetto del presente appalto. Le Aziende Sanitarie contraenti e il Fornitore:

- cooperano all’attuazione delle misure di protezione e prevenzione dei rischi relativi all’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
- coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi dovuti alle interferenze

tra le imprese coinvolte nell'esecuzione delle attività previste dal presente Capitolato (le Aziende Sanitarie promuovono tale coordinamento; l'obbligo non si estende ai rischi propri dell'attività dell'impresa appaltatrice).

17 DIRITTO DI SCIOPERO

L'oggetto del presente appalto costituisce servizio di pubblica utilità, pertanto, in caso di sciopero, si applica la Legge n. 146/1990 e s.m.i., che prevede l'obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali, secondo le intese definite dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dai contratti integrativi provinciali ed aziendali, per quanto riguarda i contingenti di personale. Il Fornitore deve provvedere, tramite avviso scritto, con un anticipo di 5 giorni, a segnalare alle Aziende Sanitarie la data effettiva dello sciopero programmato.

18 REFERENTE DEL FORNITORE

Il Fornitore individua, per ciascuna Azienda Sanitaria, un proprio Referente. Il soggetto individuato dal Fornitore può essere Referente per una o più Aziende Sanitarie.

Il Fornitore, prima dell'attivazione del servizio, e secondo l'impegno già assunto in sede di offerta, deve indicare alle Aziende Sanitarie il nominativo del Referente che svolgerà il ruolo di interfaccia con l'Azienda Sanitaria per tutte le attività ed eventuali problematiche inerenti il servizio. Eventuali variazioni del nominativo del referente del Fornitore devono essere tempestivamente comunicate al referente dell'Azienda Sanitaria. Inoltre, in sede di avvio appalto il Fornitore dovrà comunicare il nominativo a cui l'Azienda potrà rivolgersi per questioni Amministrative;

Entro la data di stipula della Convenzione, il Fornitore, deve attivare un servizio in grado di fornire informazioni sui servizi oggetto di Convenzione mediante l'installazione di un numero di telefono, ed un indirizzo e-mail dedicato, attivo tutto l'anno dalle ore 9.00 alle ore 17.00, per le operazioni di pronto intervento, per bonifiche ambientali da incidenti, nonché per tutte le richieste e le esigenze anche urgenti riferite al servizio e per l'inoltro di reclami.

19 FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLE AZIENDE SANITARIE

Il Fornitore deve progettare e organizzare in accordo con le singole Aziende Sanitarie sulla base di una approfondita analisi dei fabbisogni formativi, un'attività di Informazione, Formazione e Addestramento di tutto il personale che interviene nel ciclo di gestione del rifiuto – anche non dipendente dell'Azienda Sanitaria ma comunque coinvolto nel servizio (es. personale della ditta di pulizie incaricato della

movimentazione interna dei rifiuti), volta alla diminuzione dei quantitativi di rifiuti ed in particolare ad una corretta produzione e gestione degli stessi. La formazione sarà effettuata come riportata nell'offerta tecnica presentata in sede di gara.

20 REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO

La remunerazione del servizio per tutti i rifiuti oggetto della presente iniziativa avverrà sulla base dei chilogrammi gestiti, pesati alla partenza, moltiplicato per i prezzi unitari presentati in sede di offerta, espressi in euro, al netto dell'IVA.

In particolare:

- per i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo (E.E.R 18 0103*-18 02 02*), e i medicinali citotossici e citostatici (E.E.R. 18 01 08*) la remunerazione del servizio avverrà sulla base dei chilogrammi gestiti, pesati alla partenza, al netto dei contenitori, moltiplicato per i prezzi unitari presentati in sede di offerta, espressi in euro al netto dell'IVA.
- per il codice 18.01.03 sarà applicato sul prezzo unitario aggiudicato lo sconto percentuale offerto in sede di gara. Tale sconto sarà applicato dal Fornitore all'Azienda sanitaria nel caso in cui il riempimento medio, valutato con cadenza trimestrale (considerando complessivamente tutti i contenitori utilizzati), sia superiore a 4 kg. Lo sconto potrà essere applicato in fattura o mediante emissione di nota di credito; lo sconto verrà calcolato sul peso del rifiuto, al netto dei contenitori.

Al fine di una corretta formulazione dell'offerta si riporta una tabella riepilogativa del livello di riempimento medio relativo a ciascun'Azienda Sanitaria per l'anno 2022.

EER 180103*	AUSL ROMA GNA	I.R.S .T.	AO U PR	AU SL PR	AU SL PC	AO U BO	IOR BO-ARGEN TA	IOR BAGHE RIA	MONTECA TONE R.I. SPA	AU SL BO	AU SL IM	AO U M O	AU SL MO	OSP. SASSU OLO	AO U FE	AU SL FE	AU SL RE
Livello di riempimento medio anno 2022	3,32	2,95	4,78	3,81	3,4	2,99	3,4	5,29	3,03	3,2	3,11	3,21	3,97	2,83	3,36	2,91	3,62